



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Natura e finalità

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art.12 del d.m. 22 ottobre 2004, n.270, specifica gli aspetti organizzativi e gestionali del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell'Università Europea di Roma (di seguito indicata anche come "Università" o designata con l'acronimo U.E.R.)

Esso si ispira ai principi generali del Regolamento Didattico di Ateneo e favorisce il perseguimento dei fini statutari dell'U.E.R.

Nella salvaguardia dell'autonomia del sapere e della libertà di insegnamento e nel contesto di un progetto culturale complessivo diretto a formare uomini e donne capaci di affrontare responsabilmente le problematiche del mondo contemporaneo, il Corso di laurea promuove lo studio della Psicologia quale fondamento della conoscenza dell'uomo, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei processi motivazionali, cognitivi ed affettivi secondo principi scientifico-epistemologici che rispettano e valorizzano la libertà della persona nella sua completezza e nelle sue potenzialità, secondo una concezione della scienza basata sulla ricerca della Verità che fa riferimento ai principi e ai valori cristiani.

Il Corso di laurea favorisce lo sviluppo della cultura psicologica e contribuisce alla ricerca scientifica attraverso la costituzione di una comunità di docenti e di studenti animata dall'aspirazione al bene comune e dalla tensione verso corrette relazioni sociali.

Le attività didattiche sono orientate ad acquisire consapevolezza e padronanza dei fondamenti delle discipline psicologiche, in relazione all'evoluzione dei metodi e delle tecniche di ricerca in una prospettiva attenta ai più recenti sviluppi teorici, volta ad approfondire la conoscenza dei principi alla base della salute e del benessere psicologico dell'uomo.

Il Corso di laurea si svolge nell'ambito di un complesso di relazioni culturali con altre Università ed altri Istituti Superiori di studio e di ricerca, a livello sia nazionale che internazionale, e prevede forme di collaborazione e di interscambio che favoriscano la mobilità dei docenti e degli studenti.

Art. 2
Articolazione del Corso di laurea

Il Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche è articolato in conformità con le disposizioni dei vigenti decreti ministeriali inerenti alla classe di laurea L-24. Esso ha durata triennale. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti (60 crediti per anno), comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre della lingua italiana, di una lingua dell'unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.

Per conseguire la laurea lo studente deve superare non più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.

Alla sua conclusione è rilasciato il titolo di studio della laurea di primo livello in Scienze e Tecniche Psicologiche, unitamente ad un certificato, come supplemento al diploma che riporti, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Il Corso afferisce all'Ambito di Didattica e di Ricerca di Psicologia (di seguito denominato "Ambito di Psicologia") dell'Università.

Il *curriculum* degli studi è elaborato nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.

Esso tende ad assicurare la maggiore efficienza dell'attività didattica ed il migliore perseguimento degli obiettivi formativi prefissati, anche attraverso seminari, esercitazioni scritte e/o orali, moduli didattici complementari ed altre forme di didattica, tra cui quella interattiva.

Art. 3
Requisiti di ammissione al Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Didattico d'Ateneo, l'ammissione al Corso di laurea è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio di durata quinquennale conseguito all'estero salvo diversa disposizione. Oltre a questo requisito formale è richiesto il superamento di un test di ammissione. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno, il test è finalizzato alla verifica del possesso di un'adeguata preparazione iniziale, con particolare riferimento all'accertamento della capacità verbale e linguistica, logico-spaziale e matematica. Se la valutazione della preparazione iniziale non dà esito positivo, lo studente è ammesso con l'assegnazione di un debito formativo, da assolvere tramite apposite attività formative con prove integrative finali, sotto lo specifico controllo degli organi di tutorato, nel primo anno di corso, come riportato nel successivo art. 16 del presente regolamento.

Art. 4
Centralità dello studente

L'organizzazione del Corso di laurea è ispirata al principio della centralità dello studente. Le disposizioni ed i provvedimenti inerenti all'ammissione, agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi, al riconoscimento dei crediti pregressi, agli orari delle lezioni, alle modalità di svolgimento degli insegnamenti e degli esami, sono diretti principalmente a favorire l'attività di studio ed il processo di apprendimento delle discipline, per poter conseguire una

preparazione umana, professionale e culturale adeguata ai gradi di responsabilità richiesti dai successivi impegni nel mondo del lavoro.

Il tutorato orienta lo studente nel suo percorso formativo e fornisce l'assistenza necessaria per ottimizzare le proprie capacità e per superare eventuali difficoltà, così da favorire il conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti.

Gli studenti possono personalizzare il piano di studi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente Regolamento, al fine di renderlo maggiormente conforme alle proprie specifiche esigenze ed ai propri interessi. Le attività formative a scelta dello studente e le altre attività che compongono il *curriculum* degli studi quali attività informatiche e linguistiche, attività di responsabilità sociale, *stage* e tirocini professionali tendono a valorizzare le attitudini personali dello studente ed il proprio spirito di servizio verso gli altri, nel rispetto dei principi ispiratori dell'Università.

Gli studenti possono fruire di tutti i servizi offerti dai Centri Dipartimentali dell'Università, con particolare riguardo a quelli predisposti dal Centro di Formazione Integrale, dal Centro per le attività linguistiche ed informatiche, dal Centro Dipartimentale per le Relazioni internazionali e dal Centro "Job-Placement", secondo la disciplina contenuta nel Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca.

Gli studenti hanno il diritto di ricevere tempestiva e puntuale informazione sulle attività formative previste e sulle modalità ed i tempi dell'attività didattica. In particolare, hanno il diritto di ricevere adeguate informazioni sui piani di studio approvati e sulle loro eventuali modifiche, sui programmi degli insegnamenti, sul calendario accademico, sugli orari delle lezioni, sugli orari di ricevimento dei docenti, sulle date e sulle forme di espletamento degli esami, sui servizi di tutorato e sui contenuti delle altre attività formative previste a loro favore. Le informazioni relative al funzionamento ed all'organizzazione generale del corso di laurea sono fornite ordinariamente mediante pubblicazione nel sito *internet* ed affissione nella bacheca dell'Università e con le altre forme eventualmente disposte dal Consiglio del Corso di laurea. Le informazioni individuali possono essere fornite mediante comunicazione scritta o mediante *e-mail* inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente.

Le strutture e le dotazioni didattiche dell'Università quali la biblioteca, la libreria, la sala di lettura, il centro linguistico ed i laboratori informatici e multimediali costituiscono fondamentali strumenti di supporto per la formazione degli studenti e possono essere fruiti nel rispetto delle norme contenute negli specifici Regolamenti.

Per gli studenti diversamente abili l'Università assicura la piena fruizione dei locali e delle attrezzature attraverso l'assenza di barriere architettoniche e garantendo servizi e strutture adeguate alla normativa vigente.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare gli ambienti, gli arredi e le dotazioni strutturali predisposte al miglior esercizio dell'attività didattica ed offerte alla fruizione degli studenti.

Art. 5

Diritti ed obblighi dei docenti

L'attività di didattica e di ricerca presso l'Università Europea di Roma presuppone l'adesione ai suoi fini istituzionali e la condivisione dei suoi principi ispiratori.

Nel rispetto di questi presupposti, è garantita la libertà dell'insegnamento e dell'attività scientifica svolta dai docenti.

I docenti titolari degli insegnamenti hanno la autonoma responsabilità didattica e scientifica delle attività formative ad essi affidate. Nel rispetto degli obiettivi specifici determinati dal presente Regolamento, essi definiscono il programma delle lezioni, il contenuto e le modalità

di svolgimento degli esami e delle eventuali altre forme di acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studio. Essi possono disporre l'articolazione del corso in appositi moduli e prevedere forme di verifica periodica del profitto. Possono altresì predisporre forme di integrazione e di approfondimento delle questioni che costituiscono oggetto degli insegnamenti attraverso attività di seminario, esercitazione, laboratorio e simili. I docenti titolari degli insegnamenti presiedono le relative Commissioni di esame ed attestano il superamento della prova.

I docenti hanno l'obbligo di espletare personalmente le mansioni loro assegnate e di coordinare efficacemente l'attività dei propri collaboratori, con un impegno corrispondente a quanto programmato. Ad essi sono richiesti puntualità nello svolgimento delle lezioni e disponibilità verso gli studenti.

Gli studenti possono richiedere periodici colloqui ai docenti secondo un orario di ricevimento prestabilito, al fine di ottenere chiarimenti sulle materie di insegnamento, di proporre temi e questioni di discussione, di prospettare proprie tesi e valutazioni, e di ottenere ogni opportuno sostegno per il migliore svolgimento dei propri studi.

Ciascun docente provvede a fissare almeno un'ora di ricevimento settimanale finalizzato a incontrare gli studenti del proprio Corso.

L'attività didattica dovrà essere espletata in connessione con quella di ricerca.

I docenti provvedono alla compilazione del registro delle lezioni e del registro delle attività accademiche. I registri devono essere consegnati al Coordinatore dell'Ambito di Psicologia entro 15 giorni dalla conclusione rispettivamente dei corsi e dell'anno accademico. Il Coordinatore vi appone il visto e ne cura la trasmissione alla Segreteria Generale.

Art. 6

Servizio di tutorato

Il servizio di tutorato ha lo scopo:

- a) di integrare l'orientamento e di fornire assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari;
- b) di presentare allo studente le occasioni formative offerte sia dall'Università, sia da enti pubblici e privati convenzionati, sia dai programmi di mobilità nazionale e internazionale;
- c) di curare l'efficacia dei rapporti studenti - docenti;
- d) di orientare culturalmente e professionalmente gli studenti;
- e) di indirizzare ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficoltà o situazioni di disagio psicologico.

Oltre che al Servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, il Consiglio di Ambito elabora annualmente un piano di tutorato, di attuarlo, monitorarlo e ottimizzarlo progressivamente.

Il piano annuale, oltre a coordinare l'impegno dei docenti per l'espletamento del loro obbligo di svolgere attività di tutorato, può altresì prevedere, con carattere di supporto a tali attività, l'impegno di cultori della materia, di neolaureati, nonché di studenti, in rapporto di collaborazione.

E' garantita la disponibilità di almeno un tutor per ogni 60 studenti.

Art. 7

Obiettivi formativi del Corso di laurea

Il Corso di laurea persegue gli obiettivi specificati nell'Ordinamento didattico dello stesso

così come indicato nell'art.30. Tutte le determinazioni relative allo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca sono adottate in coerenza con tali obiettivi fondamentali.

Art. 8
Valutazione

Il Corso di laurea sottopone periodicamente a verifica l'efficacia e la funzionalità della propria attività didattica nelle forme previste dall'art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo. Nella verifica si dovrà tener conto delle valutazioni degli studenti.

TITOLO SECONDO
DEFINIZIONE DEI CURRICULA

Art. 9
Piano ufficiale degli studi

Il Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche si articola in due distinti *curricula*, il primo denominato "Psicologia clinica e di comunità", il secondo "Psicologia del lavoro e delle organizzazioni".

In conformità all'art.10 del d.m. 22 ottobre 2004, n.270, e ai DD.MM. del 16 Marzo 2007, le attività formative sono distinte in:

- a. Insegnamenti relativi alla formazione di base;
- b. Insegnamenti relativi a materie caratterizzanti;
- c. Insegnamenti in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, aventi riguardo alle culture di contesto ed alle esigenze di formazione interdisciplinare;
- d. Attività a scelta dello studente;
- e. Attività di apprendimento di lingue straniere;
- f. Altre attività formative, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lettere d) ed e), del d.m. 22 ottobre 2004 n.270;
- g. Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Gli insegnamenti che costituiscono i *curricula* sono determinati annualmente nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 bis del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente Regolamento, nelle forme previste dall'art.6 del Regolamento del Dipartimento di didattica e di Ricerca in Scienze Umane dell'Università.

I *curricula* dei Corsi di studio attivati in ciascun anno accademico sono pubblicati sul sito Internet dell'U.E.R.

Art. 10
Insegnamenti ufficiali

Gli insegnamenti ufficiali previsti dal piano di studi perseguono gli obiettivi specifici approvati annualmente dal Consiglio del Corso di laurea, su proposta del docente titolare della cattedra.

Costituiscono parte essenziale dei *curricula* gli insegnamenti annuali, distribuiti in ciascun anno del Corso di laurea, che tendono ad favorire la formazione integrale della persona e

forniscono il supporto e lo strumento di orientamento della formazione professionale dello studente.

Gli insegnamenti sono programmati ed impartiti in modo da assicurare la completezza e l'organicità degli studi, la progressività del processo di apprendimento, l'omogeneità dell'indirizzo culturale e la capacità di analisi, di riflessione autonoma e di elaborazione critica da parte degli studenti.

La verifica del profitto è attuata mediante l'esame finale, espletato nelle forme previste dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 11

Attività a scelta degli studenti

Gli studenti devono specificare l'oggetto delle attività rimesse alla loro scelta, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lett. a), del d.m. n.270 del 2004, compilando e presentando alla Segreteria del Corso di laurea, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'apposito modulo approvato dal Consiglio del Corso di laurea.

La scelta può riguardare il solo anno accademico in corso o anche gli anni accademici successivi. In questo caso, può essere modificata nelle stesse forme entro il 31 dicembre dell'anno accademico nel quale è prevista l'acquisizione dei crediti.

Le attività formative a scelta devono essere coerenti con il programma formativo del Corso di laurea.

La scelta potrà riguardare sia materie di interesse personale dello studente, sia insegnamenti di altre Università o di altri Corsi di laurea della stessa Università, sia insegnamenti monografici proposti dal Corso di laurea a cui lo studente è iscritto. A tal fine, il Corso di laurea può organizzare specifici corsi di insegnamento opzionali in lingua diversa dall'italiano e corsi di insegnamento integrativi, determinando i crediti ad essi inerenti ed affidandone lo svolgimento a docenti, ricercatori o esperti della materia.

Lo studente può richiedere che una parte delle attività a sua scelta, che non ecceda il 33% dei crediti complessivi ad esse riservate, sia utilizzata per lo svolgimento delle altre attività formative previste dall'art.10, quinto comma, lett. d) ed e), del d.m. 270/2004, in misura superiore a quella prevista dall'ordinamento del Corso di laurea.

La scelta degli studenti non richiede approvazione se riguarda gli insegnamenti integrativi attivati dal Corso di laurea ai sensi del precedente quarto comma. Altrimenti essa è approvata dal Consiglio del Corso di laurea, sulla base dell'istruttoria svolta da una Commissione designata dal coordinatore e composta da almeno tre docenti. In caso di approvazione, il Consiglio del Corso di laurea determina i crediti inerenti all'attività prescelta e specifica le modalità della loro attribuzione, tenendo conto delle proposte formulate dallo studente. Qualora il provvedimento non sia conforme alla proposta, lo studente è ammesso a formulare una nuova scelta. In caso di mancata approvazione della scelta operata, il Consiglio del Corso di laurea indica le modalità ed i termini per integrarla o adeguarla, o richiede l'elaborazione di una scelta diversa.

Qualora l'attività a scelta preveda lo svolgimento di un esame di profitto, il voto conseguito concorre a formare la media per l'attribuzione della votazione finale.

Art. 12

Piani di studio individuali

Gli studenti possono richiedere di personalizzare il *curriculum* ufficiale degli studi per meglio

adeguarlo ai propri interessi culturali, alle proprie aspirazioni professionali ed al complesso delle esperienze professionali già acquisite e degli studi già svolti presso altri Corsi di studio della stessa Università o presso altre Università o Enti di Istruzione post-secondari.

La domanda deve essere presentata al Coordinatore del Corso di laurea entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico mediante la compilazione di apposito modulo.

Con le stesse forme e negli stessi termini può essere presentata nei successivi anni accademici domanda di modifica del piano di studi individuale.

Non è consentita la sostituzione:

- a) degli insegnamenti per i quali è prevista l'attribuzione di un numero di crediti formativi universitari superiore a 6;
- b) degli insegnamenti che attengono alla formazione integrale;
- c) degli altri insegnamenti di base e caratterizzanti con motivata delibera del Consiglio del Corso di laurea.

Il piano di studi modificato deve rispettare la ripartizione dei crediti per ambiti disciplinari stabilita dal decreto ministeriale che disciplina la corrispondente classe di laurea ed assicurare la coerenza e l'unitarietà del *curriculum*.

I crediti relativi all'insegnamento di cui è richiesta l'introduzione nel *curriculum* non possono eccedere quelli previsti per l'insegnamento o gli insegnamenti sostituiti.

Il piano di studi individuale presentato dagli studenti è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio del Corso di laurea. Per l'esame e la valutazione delle domande presentate è costituita una Commissione designata dal Consiglio e composta da almeno tre docenti.

Art. 13

Conoscenze linguistiche

Per ciascun anno accademico il Consiglio del Corso di laurea predispone idonei corsi di preparazione all'apprendimento delle lingue straniere, delle quali almeno una relativa ad un Paese appartenente alla Comunità Europea. La preparazione linguistica deve comprendere la capacità di utilizzare la terminologia propria delle scienze psicologiche nei vari paesi. Il programma potrà essere redatto d'intesa con i Consigli di altri Corsi di laurea dell'Università e dovrà tener conto dei diversi gradi di conoscenza iniziale della lingua da parte degli studenti. Esso determina gli obiettivi formativi minimi da raggiungere e specifica le modalità di svolgimento delle prove per la verifica delle conoscenze acquisite.

La durata dei corsi di lingua è rapportata al numero di crediti previsto dal *Curriculum* approvato, considerando che ad un credito corrispondono 25 ore di lavoro da parte degli studenti.

L'attuazione del programma è rimessa al Centro Dipartimentale istituito a tal fine presso il Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane dell'U.E.R. per le attività linguistiche ed informatiche.

Le conoscenze linguistiche acquisite dagli studenti sono verificate al termine dei Corsi dai responsabili della loro gestione nelle forme stabilite dal programma approvato dal Consiglio del Corso di laurea.

A seguito dell'esito positivo della prova viene rilasciato allo studente un certificato attestante il grado della conoscenza acquisita, che costituisce titolo per l'acquisizione dei crediti. L'attestato non attribuisce un voto valido per la formazione della media richiesta per il rilascio del titolo di studio.

Nel caso in cui non risulti raggiunto il livello minimo richiesto, il responsabile del Corso determina le modalità di svolgimento di ulteriori attività di apprendimento, avvalendosi anche

della eventuale collaborazione volontaria di altri studenti dotati di conoscenze più avanzate. La prova può essere ripetuta con le medesime modalità dopo il decorso minimo di due mesi dalla precedente.

Art. 14
Altre attività formative

Costituiscono parte integrante del *Curriculum*, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lett. d) ed e), del d.m. 22 ottobre 2004, n.270, le seguenti attività:

- a) attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le attività professionali;
- b) attività di responsabilità sociale, consistenti nello svolgimento di programmi presso organizzazioni del terzo settore, enti pubblici e privati ed imprese, e dirette alla ricerca delle situazioni di bisogno e delle forme di servizio verso cui si può orientare l'esercizio della professione;
- c) *stages* e tirocini professionali diretti ad acquisire consapevolezza del mondo delle imprese e delle professioni e ad orientare la scelta dei futuri impegni di studio e di lavoro.

La delibera di approvazione dei *curricula* di ciascun ciclo didattico del Corso di laurea definisce la ripartizione dei crediti complessivamente disponibili, secondo le previsioni del Regolamento didattico di Ateneo, tra le categorie di attività indicate nel comma precedente. La ripartizione è effettuata in modo da favorire il bilanciamento delle varie attività, l'unitarietà del loro svolgimento e la loro razionale distribuzione nel corso degli studi. Il programma delle altre attività formative è di norma inderogabile.

Art. 15
Modalità di svolgimento e verifica delle altre attività formative

Il Consiglio del Corso di Laurea predispose per ogni anno accademico il programma dei corsi per l'acquisizione di conoscenze informatiche e multimediali di base e per l'abilità all'utilizzo delle banche dati. Il programma potrà essere redatto d'intesa con i Consigli di altri Corsi di laurea della Università e dovrà tener conto dei diversi gradi di conoscenze iniziali da parte degli studenti.

Le modalità di svolgimento e verifica delle attività informatiche e multimediali, la verifica del profitto e l'attribuzione dei crediti sono disciplinati in conformità con le disposizioni relative alle attività linguistiche. L'attuazione del programma è curata dal Centro dipartimentale istituito presso il Dipartimento di didattica e di ricerca in Scienze Umane dell'U.E.R.

Le attività per l'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.13 del presente Regolamento.

Il Centro Dipartimentale di Formazione Integrale predispose annualmente il programma delle attività di responsabilità sociale previste dal precedente art.14, primo comma, lettera b) del presente Regolamento. Il programma potrà tener conto anche delle proposte avanzate e delle iniziative assunte dai docenti e dagli studenti. Esso specifica le modalità di svolgimento di ciascuna attività ed i crediti ad essa attribuiti e designa la persona incaricata della loro attuazione. Il programma è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico.

Gli studenti scelgono le attività da loro preferite ed assumono l'impegno ad espletarle, mediante compilazione di apposito modulo e la sua presentazione al responsabile del Centro

Dipartimentale di Formazione integrale.

Gli incaricati dell'attuazione di ciascuna attività redigono il programma esecutivo e ne curano lo svolgimento. A conclusione dell'attività, redigono una relazione illustrativa sui suoi contenuti, sui risultati raggiunti e sui contributi offerti dagli studenti. La relazione è approvata dal responsabile del Centro Dipartimentale di Formazione Integrale, che provvede all'assegnazione dei relativi crediti conseguiti.

Gli *stages* ed i tirocini professionali sono svolti nel rispetto delle disposizioni del d.m. 25 marzo 1998, n.142, del Ministero del Lavoro. A tal fine il Consiglio del Corso di laurea approva la stipula di apposite convenzioni con le imprese e con gli enti privati e pubblici interessati all'offerta di *stages* e tirocini professionali a favore degli studenti dell'U.E.R.

Lo svolgimento degli *stages* e dei tirocini professionali è curato dal Centro dipartimentale *Job-Placement* dell'U.E.R. Il Centro comunica agli studenti l'elenco dei programmi attivati e ne illustra i contenuti; acquisisce le richieste di partecipazione; assegna gli studenti alle varie attività, tenuto conto degli interessi manifestati e delle disponibilità effettive; verifica i risultati conseguiti con schede di valutazione predisposte ad hoc, con una relazione finale di tirocinio e un colloquio finale di verifica delle attività svolte. Il Centro redige un verbale che unitamente a tutta la documentazione, è sottoposto al Coordinatore del Corso di Laurea, che dispone l'attribuzione dei relativi crediti.

Per gli studenti lavoratori è prevista la realizzazione di un Project Work, i cui obiettivi e modalità di svolgimento sono determinati dal Consiglio del Corso di laurea.

Art. 16

Attività integrative per studenti immatricolati con debiti formativi

Gli studenti immatricolati con debiti formativi sono tenuti a svolgere attività integrative che consentano di colmare le lacune pregresse e di favorire il proficuo svolgimento degli studi.

Sulla base dei risultati del test di ammissione e delle successive indicazioni fornite dal *tutor*, il Consiglio del Corso di laurea determina l'oggetto dell'attività e le modalità del suo espletamento da svolgersi presso l'Università Europea di Roma.

L'attività può essere svolta anche presso istituti di istruzione secondaria o altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni, e deve essere completata entro il termine del 31 marzo dell'anno accademico in corso.

Il positivo compimento dell'attività integrativa è valutata da una Commissione designata dal Consiglio del Corso di laurea e composta da almeno due membri, tra i quali il *tutor* dello studente.

Art. 17

Attività formative per la preparazione della prova finale

Al termine del secondo anno del Corso di laurea gli studenti possono richiedere l'assegnazione dell'argomento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, consistente nella redazione e nella presentazione di una relazione scritta relativa ad uno o più settori disciplinari del *curriculum* prescelto. La relazione finale potrà avere le caratteristiche di:

- Una rassegna bibliografica ragionata e limitata ad un argomento;
- Una nota di ricerca;
- Un resoconto e riflessioni critiche su attività pratiche o di tirocinio svolte;
- Un progetto d'indagine o di intervento in un ambito professionale.

L'argomento è assegnato a seguito di una intesa tra lo studente ed un docente, che svolgerà il

ruolo di relatore. Non è prevista la figura del docente correlatore.

Il relatore fornisce allo studente le indicazioni e gli indirizzi, anche di carattere teorico, che si rivelano opportuni per l'attività di studio e di ricerca prescelta. Attraverso colloqui e verifiche periodiche, egli favorisce l'acquisizione di un valido metodo di indagine e sviluppa la capacità di trarre argomentate conclusioni dalle problematiche emerse, con spirito critico ed autonomia di giudizio.

La relazione è depositata presso la Segreteria Generale, almeno 20 giorni prima della data di inizio della sessione di esame, in due copie dell'originale scritto, firmate sul frontespizio dal professore, ed una copia in formato elettronico. Entro lo stesso termine lo studente deve consegnare una copia in originale scritto al relatore.

Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve compilare istanza da depositare entro il termine massimo di due mesi dalla data fissata per la sessione di laurea.

Sono indette annualmente tre sessioni per la prova finale, nei periodi estivo, autunnale e invernale.

La prova finale è sostenuta alle condizioni e nelle forme stabilite dall'art.9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il voto è espresso in centodecimi, con eventuale lode espressa all'unanimità, ed è costituito:

- a) per una parte, dalla media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto, moltiplicato per undici e diviso per tre, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima;
- b) per un'altra parte, dal voto attribuito dalla Commissione giudicatrice alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio, che potrà essere fino a sette punti.

Art. 18

Modifiche dell'offerta formativa

Entro il 30 novembre di ciascun anno accademico il Consiglio del Corso di laurea può richiedere agli Organi Competenti, per il tramite del Consiglio di Dipartimento, di introdurre modifiche all'offerta formativa allegata al Regolamento Didattico di Ateneo, al fine di meglio adeguarla agli obiettivi ed agli indirizzi culturali del Corso di laurea o al mutamento delle realtà sociali e delle esigenze del mondo scientifico.

In tutti i casi in cui intervengano modificazioni dell'offerta formativa allegata al Regolamento Didattico di Ateneo, anche per effetto di novazioni legislative o regolamentari, il Consiglio del Corso di laurea provvede al conseguenziale adeguamento dei *curricula*.

TITOLO TERZO

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 19

Periodi del Corso di laurea

L'attività didattica si svolge nel rispetto del calendario accademico deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento di Didattica e di Ricerca dell'Università.

Essa è suddivisa in due periodi semestrali, in cui si svolgono due cicli di lezioni di almeno 12 settimane ciascuno.

Il Consiglio del Corso di laurea individua i periodi entro cui si svolgeranno le lezioni relative ai singoli insegnamenti inseriti nei *curricula*.

Art. 20
Orario delle lezioni

Le lezioni si svolgono secondo l'orario annualmente prestabilito dal Consiglio del Corso di laurea. L'orario è articolato in modo da favorire prioritariamente la concentrazione dell'attività didattica, il razionale impiego del tempo a disposizione degli studenti, l'efficacia del processo di apprendimento, la migliore integrazione tra lezione frontale ed attività ausiliarie di esercitazione e di seminario, l'ottimale distribuzione tra attività collettive e studio individuale e tra attività di insegnamento ed altre attività formative che compongono i *curricula*.

Si potrà tener conto delle esigenze personali dei docenti, compatibilmente con i principi fissati dal precedente comma. Eventuali cambiamenti degli orari delle lezioni potranno essere autorizzati dal Coordinatore del Corso di Laurea nel rispetto del calendario già fissato, su motivata richiesta scritta del docente interessato, e dovranno essere tempestivamente comunicati con mezzi idonei agli studenti. Le lezioni avranno durata effettiva di 45 minuti, allo scopo di ottimizzare i livelli di attenzione ed il grado di apprendimento da parte degli studenti.

Art. 21
Seminari, esercitazioni ed altre attività accademiche

Nell'ambito della propria autonomia didattica e in coerenza con gli specifici obiettivi del proprio insegnamento, i docenti organizzano attività integrative del corso ufficiale, avvalendosi della collaborazione di altri docenti, di ricercatori, di esperti e di cultori della materia. La collaborazione deve essere preventivamente approvata dal Consiglio del Corso di Laurea e non comporta oneri aggiuntivi per l'Università.

I seminari sono diretti allo studio monografico di problematiche specifiche, con la partecipazione ed il contributo degli studenti.

Le esercitazioni tendono ad approfondire i temi delle lezioni attraverso l'esame di casi e di questioni. I docenti organizzano altresì dibattiti, conferenze e convegni su argomenti inerenti il proprio insegnamento, con la partecipazione di studiosi, di esperti e di personalità del settore.

Art. 22
Obbligo di frequenza

E' obbligatoria la frequenza delle lezioni.

Salve specifiche deroghe fondate su giustificati motivi, l'ammissione agli esami di profitto è subordinata alla frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.

La frequenza è attestata mediante sottoscrizione di apposito registro delle presenze, tenuto a cura della Segreteria dell'Ambito di Psicologia.

Sono esonerati dall'obbligo della frequenza gli studenti che svolgano l'attività formativa presso altre Università convenzionate nazionali o estere, sulla base di specifico provvedimento autorizzatorio del Consiglio del Corso di laurea, di apposite convenzioni inter-ateneo o di particolari programmi di mobilità.

L'assenza può essere giustificata in forza di prescritta documentazione attestante la partecipazione a stage e tirocini professionali, approvati dal Consiglio di Corso di Laurea, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento. Come tale, è esclusa dal computo complessivo delle presenze.

Art. 23

Studenti a tempo parziale ed insegnamenti a distanza

Il Consiglio del Corso di laurea può disporre l'esonero dall'obbligo della frequenza per le seguenti categorie:

- a. Studenti fuori sede, che non possano quotidianamente raggiungere l'Università e non possano trasferirsi temporaneamente a Roma per motivi economici o familiari;
- b. Studenti lavoratori;
- c. Studenti disabili o affetti da patologie che non consentano la mobilità.

Le condizioni per fruire del regime di esonero devono essere rigorosamente certificate.

L'esonero può essere concesso anche in altre circostanze eccezionali, sottoposte alla valutazione del Consiglio del Corso di laurea. Esso può essere disposto anche a tempo determinato, fino alla cessazione delle cause che lo abbiano giustificato.

L'esonero dall'obbligo di frequenza comporta l'acquisizione della qualifica di studente a tempo parziale, ai sensi dell'art.15, secondo comma, del Regolamento didattico di Ateneo. Tale qualità deve essere annotata sul libretto personale dell'interessato e sugli eventuali certificati rilasciati dall'Università.

Lo studente a tempo parziale può optare per un contratto formativo che preveda per ciascun anno accademico l'acquisizione di minimo 20 e massimo 40 crediti. Tale opzione può essere effettuata una sola volta nell'anno accademico e non consente di ritornare allo status di studente a tempo pieno.

Il Corso di laurea predispone eventuali servizi utili per consentire la massima partecipazione degli studenti a tempo parziale alle attività formative.

Possono essere attivati corsi serali per studenti lavoratori, secondo apposito calendario predisposto dal Consiglio del Corso di laurea. Le lezioni sono affidate a docenti, ricercatori ed esperti designati dal Consiglio del Corso di Laurea su proposta del docente titolare dell'insegnamento, previo consenso del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Il Corso di laurea può utilizzare sistemi di videoconferenza per forme di insegnamento a distanza per una parte delle attività formative previste dai *curricula*.

Possono essere inoltre istituite sedi periferiche collegate in videoconferenza con le aule didattiche, onde consentire la frequenza a distanza delle lezioni. Il collegamento è istituito in forme interattive.

Qualora siano istituiti i servizi indicati nei due precedenti commi, gli studenti interessati hanno l'obbligo di partecipare alle lezioni serali o in videoconferenza. La partecipazione è attestata mediante sottoscrizione di apposito registro delle presenze, tenuto dal responsabile del corso serale o della sede periferica. Non sono ammessi agli esami di profitto gli studenti che non abbiano partecipato ad almeno 2/3 delle lezioni, con le modalità per essi previste.

Gli studenti a tempo parziale possono comunque usufruire di tutti i servizi e di tutte le dotazioni e le strutture dell'Università, compresi il servizio di tutorato ed il servizio di ricevimento da parte dei docenti. Essi possono altresì utilizzare il servizio *e-mail* per prospettare ai docenti le problematiche e le questioni che dovessero insorgere nel corso degli studi.

TITOLO QUARTO
VALUTAZIONE DEL PROFITTO
ED ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Art. 24
Esami di profitto

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art.22, dopo la conclusione del ciclo di lezioni relativo a ciascun insegnamento gli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi sono ammessi a sostenere la relativa prova di valutazione del profitto nelle forme preventivamente approvate dal Consiglio del Corso di laurea su proposta del docente titolare ed opportunamente pubblicizzate all'inizio dell'anno accademico.

La prova di esame può essere scritta, orale o pratica e tende ad accertare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati per la specifica disciplina.

L'esame si svolge nelle forme stabilite dall'art.8 del Regolamento Didattico di Ateneo. Del suo svolgimento viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della Commissione e dallo studente esaminato.

Il voto è espresso in trentesimi, con eventuale lode. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi e comporta l'attribuzione dei corrispondenti crediti formativi universitari.

Il mancato superamento della prova di esame per oltre sei volte impedisce l'iscrizione ai successivi anni del Corso di laurea.

L'ammissione al successivo anno accademico presuppone altresì, entro l'ultima sessione disponibile dell'anno accademico a cui si riferisce la domanda di iscrizione, il conseguimento di:

- 30 CFU per accedere al 2° anno;
- 75 CFU per accedere al 3° anno.

Art. 25
Sessioni di esame

Le date degli esami sono stabilite all'inizio dell'anno accademico dai docenti titolari degli insegnamenti, nel rispetto del calendario accademico. Esse dovranno essere fissate in modo da limitare i casi di contemporaneità.

Per ciascun anno accademico sono indette quattro sessioni di esame, di durata non inferiore a tre settimane ciascuna, in periodi diversi da quelli di svolgimento delle lezioni: la prima nell'intervallo tra il primo ed il secondo semestre; la seconda nel periodo estivo, al termine del secondo semestre; la terza immediatamente prima dell'inizio del nuovo anno accademico; la quarta entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello di svolgimento del corso.

Con motivata delibera i Consigli dei Corsi di laurea possono indire sessioni straordinarie di esame, anche per alcune particolari categorie di studenti.

Per ciascuna sessione sono fissate una seduta principale ed una o più sedute supplementari, con intervalli non inferiori a dieci giorni nel caso in cui siano previste due sedute nella sessione ed a dieci giorni nel caso in cui sia previsto un numero maggiore di sedute.

Gli studenti sono ammessi a sostenere gli esami relativi alle materie di insegnamento nella prima sessione immediatamente successiva alla conclusione delle lezioni, a condizione che abbiano regolarmente rispettato gli obblighi di frequenza. L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita istanza almeno sette giorni prima della data prevista per l'esame

stesso.

Il docente titolare dell'insegnamento può consentire che lo studente che non abbia superato la prova sia ammesso a ripeterla in una seduta successiva nella stessa sessione.

Art. 26

Verifiche periodiche del profitto

Il docente titolare di insegnamenti annuali può disporre lo svolgimento di verifiche periodiche.

La prova, che ha carattere volontario, può consistere in un colloquio orale, nella sottoposizione di *test* a risposta multipla o nella redazione di un componimento su un tema di insegnamento.

In caso di esito positivo, la prova può essere presa in considerazione in occasione dell'esame. Essa può costituire comunque oggetto di discussione in quella sede.

Art. 27

Riconoscimento di crediti per attività pregresse

Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari per attività di studio svolte in precedenza presso altre Università o altri Corsi di studio, ovvero per conoscenze e abilità professionali pregresse ed altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alle condizioni e nelle forme previste dall'art.7 del Regolamento didattico di Ateneo. Possono essere riconosciuti crediti a beneficio di appartenenti a specifiche categorie professionali, ai sensi dell'art. 7 bis del Regolamento Didattico di Ateneo, secondo le modalità in esso stabilite.

Art. 28

Acquisizione di crediti presso altre Università

Gli studenti possono svolgere alcune le attività formative incluse nei *curricula* presso altre Università, nazionali o estere, ed ottenere il riconoscimento dei crediti acquisiti presso di esse. Tale facoltà può essere esercitata:

- a. Sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Università con l'altro Ateneo, che stabiliscano, nel rispetto del principio di reciprocità, l'equiparazione degli insegnamenti svolti e degli esami sostenuti presso i due Enti;
- b. Sulla base di programmi di mobilità riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- c. Sulla base di specifico provvedimento di autorizzazione adottato dal Consiglio del Corso di laurea su motivata richiesta dello studente.

Per ottenere il riconoscimento del credito, lo studente dovrà certificare l'avvenuta partecipazione all'attività presso l'altra Università e l'avvenuto superamento della prova di esame.

L'attività formativa presso altre Università può essere limitata alla frequenza, con svolgimento dell'esame ed acquisizione dei crediti in sede.

Gli esami sostenuti nel corso di un periodo di studi svolto all'estero vengono riconosciuti sulla base di due documenti: il *Learning Agreement* e il *Transcript of records*.

Il *Learning Agreement* è il documento che indica i corsi che lo studente intende seguire presso altro Ateneo, individuati in accordo con il docente delegato dal Corso di Laurea, prima della

partenza. Il *Learning Agreement* dev'essere sottoscritto dal Coordinatore d'Ambito e dal Responsabile individuato dall'Università ospitante e può essere modificato solo per giustificati motivi, connessi alla programmazione didattica dell'università ospitante e alle esigenze dello studente, entro un mese dall'arrivo. In tal caso, lo studente è tenuto a formulare una motivata richiesta di modifica del *Learning Agreement* che dovrà essere accettata dal Coordinatore d'Ambito e successivamente dall'università ospitante.

Il *Transcript of records* è il documento rilasciato dall'Università ospitante, che attesta il superamento delle prove d'esame relativi ai corsi individuati dal Learning Agreement e la votazione conseguita.

Sulla base della documentazione summenzionata il Dipartimento Relazionali Internazionali e il Coordinamento di Ambito provvederanno al riconoscimento dei CFU e delle votazioni. Di seguito gli esami verranno inseriti nel curriculum accademico dello studente ad opera della Segreteria Generale.

Art. 29

Disposizione transitoria

Fino al momento di costituzione del Consiglio del Corso di laurea, tutte le funzioni ad esso attribuite dal presente Regolamento sono esercitate dal Comitato Ordinatore previsto dall'art.33, primo comma, dello Statuto.

Art. 30

Offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

- **CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE** (attivato nell'A.A. 2010/2011 ai sensi del D.M. 270/04).
http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/Regolamenti_CDS/CVLSTP-L-24-2010-2011.pdf

- **CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE** (attivato nell'A.A. 2011/2012 ai sensi del D.M. 270/04).
http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/Regolamenti_CDS/CVLSTP-L-24-2011-2012.pdf